



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA

Viale Risorgimento 22 - 00018 Palombara Sabina

Cod. mecc. RMIC8AK00E - Cod. Fisc. 86002810587 - Distretto 33

Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email: rmic8ak00e@istruzione.it

CIRCOLARE N. 80

Al personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni DL n.1 del 07/01/2022, DL 221 del 24/12/2021 e DL n. 229 del 30/12/2021: Nuove Misure COVID 19 e Obbligo Vaccinale – Nota Ministero Salute Prot. n. 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P - Nota congiunta Mi e Ministero della Salute Prot. N. AOODPPR 11 del 08/01/2022: Gestione Casi di Positività e Quarantene

Con l'approvazione dei dL. 221 del 24/12/2021, DLN1 DEL 07/01/22 e del dl. 229 del 30/12/2021 il Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali nonché disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Tra le misure:

- la **proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la **riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi** a partire 1° febbraio 2022;
- l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca;
- l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto e in FFP2 in occasione di spettacoli all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto (in tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso);
- l'estensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, dell'obbligo di Green Pass rafforzato, ottenuto con il vaccino o con la guarigione dal Covid, alla ristorazione per il consumo anche al banco e per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale;
- l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS- CoV-2 ai cittadini italiani, lavoratori pubblici e privati, e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età prevedendone la permanenza fino al 15 giugno 2022 ed escludendone la valenza in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate attestata dal medico di medicina generale e poi valutate dall'azienda sanitaria territorialmente competente che, nel caso in cui concordi con la valutazione del medico di medicina generale, rilascerà una certificazione di esenzione alla vaccinazione.
- in caso di infezione da COVID, **il differimento della vaccinazione** fino alla prima data utile per la vaccinazione stessa, come previsto dalle circolari del ministero della Salute

In caso di violazione alle suindicate disposizioni, si prescrive quale sanzione amministrativa, il pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 "restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore". Permane, infatti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di produzione della

certificazione attestante l'obbligo vaccinale, la prescrizione che obbliga il datore di lavoro a sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Ai fini della gestione dei casi di positività, applica al sistema formativo statale, le seguenti misure (schematizzate nella presentazione in Allegato 1):

Scuola dell'infanzia:

in presenza di **un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe**, si applica all'intera sezione /gruppo classe una sospensione delle relative attività per la durata di dieci giorni;

Scuola primaria:

- in presenza di **un caso di positività** nella classe, si applica all'intera classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni; al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza
- in presenza di almeno **due casi di positività** nella classe, si attiverà per l'intera classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

Scuola Secondaria di primo Grado:

- con **un caso di positività** nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
- In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

- In presenza di **tre casi di positività nella classe**, per gli allievi frequentanti la stessa classe si prevede:

- sospensione dell'attività in presenza con applicazione della didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- quale misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Si sottolinea che:

- **Per i soggetti in quarantena familiare disposta dalla ASL**, i genitori potranno richiedere al Dirigente Scolastico, attestando il disposto del DdP (tramite la Segreteria Didattica rmic8ak00e@istruzione.it) l'attivazione della didattica digitale integrata individuale;
- **Per gli alunni casi positivi accertati, la richiesta di DDI dovrà essere accompagnata da parere medico o da dichiarazione genitoriale** circa la compatibilità delle attività didattiche da remoto e il protocollo di cura, nel rispetto del diritto allo studio ma anche del diritto del bambino ad essere ammalato.
- Per quanto non indicato nei casi suesposti si rinvia alla Nota congiunta Mi e Ministero della Salute Prot.N. AOODPPR 11 del 08/01/2022 (Allegato 2 alla presente). Chiaro che nella gestione dei casi di positività riscontrati nelle Classi, l'IPIAS si atterrà scrupolosamente alle disposizioni della ASLRM5 competente. Si evidenzia comunque la necessità di leggere bene le casistiche per le quali scatterà DDI integralmente a distanza sottolineando che le circostanze di rilevata positività si riferiranno a quelli rilevati dal giorno di ripresa delle attività in presenza e che dagli stessi vanno esclusi quelli già riscontrati e attualmente in corso.

Alla luce della Nota del Ministero della Salute in oggetto, dunque, la gestione della Quarantena in caso di positività o in caso di contatto stretto prevedrà un differente iter procedurale in base alle categorie di soggetti coinvolti nel rispetto delle modalità di seguito riportate (come da Schema in Allegato 3 alla presente):

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: **la quarantena ha durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di **Auto-sorveglianza termina al giorno 5**.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Contatti (a BASSO RISCHIO)

Soggetti che in presenza del caso positivo abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

SOGGETTI POSITIVI con obbligo di Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, **l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Come da art. 2 del DL n. 229/2021, in tutti i casi suindicati, l'esito negativo dei Test antigenici rapidi (effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati) o molecolari eseguiti per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 attesterà il termine della Quarantena, senza necessità di certificato medico. Nel primo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determinerà la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza

Palombara Sabina, 11/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Vicidomini

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa